

2011/0268(COD)

4.4.2012

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio
(COM(2011)0607 – C7-0327/2011 – 2011/0268(COD))

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relatore: Elisabeth Morin-Chartier

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	27

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (COM(2011)0607 – C7-0327/2011 – 2011/0268(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0607),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 164 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0327/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 febbraio 2012¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del ...²,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0000/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C ... / Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

² GU C ... / Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione

(2) L'FSE *dovrebbe* migliorare le possibilità di occupazione, promuovere l'istruzione e la formazione permanenti *ed elaborare* politiche di inclusione attiva conformemente ai compiti affidati all'FSE dall'articolo 162 del *Trattato* e contribuire in tal modo alla coesione economica, sociale e territoriale conformemente all'articolo 174 del Trattato. Conformemente all'articolo 9 del Trattato, l'FSE *dovrebbe* tener conto delle condizioni collegate alla promozione di un elevato livello di occupazione, alla garanzia di un'adeguata protezione sociale, alla lotta contro l'esclusione sociale e a un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.

Emendamento

(2) L'FSE *deve* migliorare le possibilità di occupazione, promuovere l'istruzione e la formazione permanenti *e sostenere* politiche di inclusione attiva conformemente ai compiti affidati all'FSE dall'articolo 162 del *trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso "Trattato")* e contribuire in tal modo alla coesione economica, sociale e territoriale conformemente all'articolo 174 del Trattato. Conformemente all'articolo 9 del Trattato, l'FSE *deve* tener conto delle condizioni collegate alla promozione di un elevato livello di occupazione, alla garanzia di un'adeguata protezione sociale, alla lotta contro l'esclusione sociale e a un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.

Or. fr

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Il Consiglio europeo del 17 giugno 2010 chiedeva che tutte le politiche comuni, compresa la politica di coesione, sostenessero la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Al fine di allineare totalmente l'FSE con gli obiettivi di questa strategia, in particolare per quanto riguarda l'occupazione, l'istruzione e la lotta contro l'esclusione sociale, l'FSE dovrebbe sostenere gli Stati membri nell'attuazione delle raccomandazioni del Consiglio relative agli orientamenti di massima per le politiche degli Stati membri e dell'Unione, nonché delle decisioni del Consiglio

Emendamento

(3) Il Consiglio europeo del 17 giugno 2010 chiedeva che tutte le politiche comuni, compresa la politica di coesione, sostenessero la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Al fine di allineare totalmente l'FSE con gli obiettivi di questa strategia, in particolare per quanto riguarda l'occupazione, l'istruzione, *la formazione* e la lotta contro l'esclusione sociale, l'FSE dovrebbe sostenere gli Stati membri nell'attuazione delle raccomandazioni del Consiglio relative agli orientamenti di massima per le politiche degli Stati membri e dell'Unione, nonché delle decisioni del

relative agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione, adottate conformemente all'articolo 121 e all'articolo 148, paragrafo 4, del Trattato. Dovrebbe inoltre **contribuire all'attuazione** delle iniziative faro, con speciale riferimento all'"Agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro", a "Youth on the Move" (Gioventù in movimento) e alla "Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale". **Sosterrà** inoltre **le** attività nelle iniziative "Agenda europea del digitale" e "Unione dell'innovazione".

Consiglio relative agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione, adottate conformemente all'articolo 121, **paragrafo 2**, e all'articolo 148, paragrafo 4, del Trattato. Dovrebbe inoltre **sostenere l'attuazione** delle iniziative faro, con speciale riferimento all'"Agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro", a "Youth on the Move" (Gioventù in movimento) e alla "Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale". **Dovrebbe contribuire** inoltre **alle** attività nelle iniziative "Agenda europea del digitale" e "Unione dell'innovazione".

Or. fr

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) L'Unione europea deve affrontare problemi strutturali derivanti dalla globalizzazione dell'economia, dai cambiamenti tecnologici, dal costante invecchiamento della manodopera e dalle crescenti carenze di competenze e di manodopera in alcuni settori e regioni. Queste difficoltà sono state amplificate dalla recente crisi economica e finanziaria che ha provocato un aumento del tasso di disoccupazione, colpendo in particolare i giovani e altri gruppi vulnerabili come i migranti. L'obiettivo dell'FSE **dovrebbe** essere di promuovere l'occupazione e incoraggiare la mobilità professionale; investire nell'istruzione, nelle competenze e nella formazione permanente, promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà. Promuovendo un miglior funzionamento dei mercati del lavoro grazie al miglioramento della mobilità geografica transnazionale dei lavoratori, l'FSE dovrebbe in particolare sostenere i servizi europei dell'occupazione (attività

Emendamento

(4) L'Unione europea deve affrontare problemi strutturali derivanti dalla globalizzazione dell'economia, dai cambiamenti tecnologici, dal costante invecchiamento della manodopera e dalle crescenti carenze di competenze e di manodopera in alcuni settori e regioni. Queste difficoltà sono state amplificate dalla recente crisi economica e finanziaria che ha provocato un aumento del tasso di disoccupazione, colpendo in particolare i giovani e altri gruppi vulnerabili come i migranti. L'obiettivo dell'FSE **deve** essere di promuovere l'occupazione e incoraggiare la mobilità professionale; investire nell'istruzione, nelle competenze e nella formazione permanente, promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà. Promuovendo un miglior funzionamento dei mercati del lavoro grazie al miglioramento della mobilità geografica transnazionale dei lavoratori, l'FSE dovrebbe in particolare sostenere i servizi europei dell'occupazione (attività

EURES) per quanto riguarda il reclutamento e i servizi di informazione, di consulenza e di orientamento che vi sono associati a livello nazionale e transfrontaliero.

EURES) per quanto riguarda il reclutamento e i servizi di informazione, di consulenza e di orientamento che vi sono associati a livello nazionale e transfrontaliero.

Or. fr

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) L'attuazione efficiente ed efficace delle azioni sostenute dall'FSE dipende dalla buona governance e dal partenariato tra tutti i soggetti territoriali e socioeconomici interessati, in particolare le parti sociali e le organizzazioni non governative. È pertanto necessario che gli Stati membri incoraggino la partecipazione delle parti sociali e delle organizzazioni non governative all'attuazione dell'FSE.

Emendamento

(9) L'attuazione efficiente ed efficace delle azioni sostenute dall'FSE dipende dalla buona governance e dal partenariato tra tutti i soggetti territoriali e socioeconomici interessati, in particolare **gli enti locali e regionali**, le parti sociali e le organizzazioni non governative. È pertanto necessario che gli Stati membri incoraggino la partecipazione **degli enti locali e regionali**, delle parti sociali e delle organizzazioni non governative all'attuazione dell'FSE.

Or. fr

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Il regolamento (UE) n. [...] stabilisce che le regole concernenti l'ammissibilità delle spese devono essere stabilite a livello nazionale, con alcune eccezioni per le quali è necessario stabilire regole specifiche **all'FSE**.

Emendamento

(15) Il regolamento (UE) n. [...] stabilisce che le regole concernenti l'ammissibilità delle spese devono essere stabilite a livello nazionale, con alcune eccezioni per le quali è necessario stabilire regole specifiche **ai singoli fondi**.

Or. fr

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) Dato il ruolo fondamentale dell'FSE nella realizzazione dei principali obiettivi della strategia "Europa 2020" in materia sociale e occupazionale, il fondo andrebbe considerato una priorità politica e finanziato di conseguenza.

Or. fr

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 ter) Il capitale umano è la principale leva su cui l'Unione può contare per assicurare la propria competitività a livello internazionale e il rilancio sostenibile della propria economia. Nessun altro tipo di investimento è in grado di produrre riforme strutturali ove non sia integrato da una strategia coerente di sviluppo del capitale umano: occorre pertanto provvedere a che le risorse destinate a migliorare le competenze, innalzare i livelli occupazionali e a garantire la partecipazione di tutti alla società consentano azioni di congrua portata, con almeno il 25% dei mezzi finanziari riservati a titolo della politica di coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 18 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 quater) Risulta del tutto evidente da un punto di vista scientifico ed empirico che una contrazione delle risorse finanziarie disponibili per le politiche di sostegno allo sviluppo del capitale umano e all'inclusione sociale può avere come effetto soltanto un'ulteriore penalizzazione degli Stati membri in difficile situazione economica o finanziaria, nonché una riduzione delle loro possibilità di risanamento a lungo termine; di conseguenza la sospensione dei pagamenti a titolo dell'FSE non dovrebbe mai essere prevista in relazione all'azione di uno Stato membro nel contesto del processo di governance economica dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Articolo 2 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Missione

Compiti

Or. fr

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'FSE promuove elevati livelli di occupazione e di qualità dei posti di lavoro, sostiene la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, *facilita il loro adattamento ai cambiamenti*, incoraggia un livello elevato di istruzione e di formazione, *promuove l'uguaglianza* tra uomini e donne, *l'uguaglianza* delle

1. L'FSE promuove elevati livelli di occupazione e di qualità dei posti di lavoro, sostiene la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, incoraggia un livello elevato di istruzione e di formazione *e facilita l'adattamento dei lavoratori ai cambiamenti nelle imprese e nei sistemi produttivi. L'FSE concorre altresì al*

opportunità e la non discriminazione, migliora l'inclusione sociale e lotta contro la povertà, contribuendo in tal modo alle priorità dell'Unione per quanto riguarda il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale.

potenziamento della coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione, alla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, alla promozione dell'uguaglianza tra uomini e donne, all'uguaglianza delle opportunità e all'eliminazione di ogni forma di discriminazione.

Or. fr

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Svolge tali compiti sostenendo gli Stati membri nella realizzazione delle priorità e dei principali obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. L'FSE sostiene l'elaborazione e l'attuazione delle politiche e delle azioni, **tenendo conto** degli orientamenti integrati per le politiche economiche e dell'occupazione degli Stati membri e delle raccomandazioni del Consiglio concernenti i programmi nazionali di riforma.

Emendamento

2. Svolge tali compiti sostenendo gli Stati membri nella realizzazione delle priorità e dei principali obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, **nel quadro dell'obiettivo di assicurare una coesione sociale rafforzata**. L'FSE sostiene l'elaborazione e l'attuazione delle politiche e delle azioni **rientranti nei suoi compiti, alla luce** degli orientamenti integrati per le politiche economiche e dell'occupazione degli Stati membri e delle raccomandazioni del Consiglio concernenti i programmi nazionali di riforma.

Or. fr

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'FSE favorisce le persone, **compresi** i gruppi **svantaggiati** quali i disoccupati di lunga durata, le persone con disabilità, i migranti, le minoranze etniche, le comunità emarginate e le persone che devono affrontare l'esclusione sociale. L'FSE apporta inoltre un sostegno alle imprese, ai

Emendamento

3. L'FSE favorisce le persone. **Sostiene in particolare gli individui e i gruppi esclusi dal mercato del lavoro, in posizione svantaggiata o minacciati di emarginazione nel mercato del lavoro**, quali i disoccupati di lunga durata, le persone con disabilità, i migranti, le

sistemi e alle strutture al fine di agevolare il loro adattamento alle nuove sfide e promuovere la buona governance nonché l'attuazione delle riforme, in particolare nel settore dell'occupazione, dell'istruzione e delle politiche sociali.

minoranze etniche, le comunità emarginate e le persone che devono affrontare l'esclusione sociale. L'FSE apporta inoltre un sostegno *ai lavoratori*, alle imprese *e agli imprenditori*, nonché ai sistemi e alle strutture al fine di agevolare il loro adattamento alle nuove sfide e promuovere la buona governance nonché l'attuazione delle riforme, in particolare nel settore dell'occupazione, dell'istruzione e *della formazione professionale e continua* nonché delle politiche sociali.

Or. fr

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – alinea

Testo della Commissione

(a) **Promozione** dell'occupazione e sostegno alla mobilità **professionale** attraverso:

Emendamento

(a) **per l'obiettivo tematico "Promozione** dell'occupazione e sostegno alla mobilità **professionale"** attraverso:

Or. fr

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

i) l'accesso all'occupazione per le persone alla ricerca di un impiego *e le* persone inattive, **comprese le iniziative locali per l'occupazione**, e il sostegno alla mobilità professionale;

Emendamento

i) l'accesso all'occupazione per le persone alla ricerca di un impiego **la mobilitazione per l'accesso all'occupazione delle** persone inattive **o allontanate dal mercato del lavoro** e il sostegno alla mobilità professionale;

Or. fr

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

ii) l'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro *dei* giovani che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni;

Emendamento

ii) l'integrazione sostenibile *dei giovani* nel mercato del lavoro, *compresi i* giovani che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni;

Or. fr

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione

iv) l'uguaglianza tra uomini e donne e la conciliazione tra vita professionale e vita privata;

Emendamento

iv) l'uguaglianza tra uomini e donne *in termini di accesso al lavoro con avanzamento di carriera* e la conciliazione tra vita professionale e vita privata;

Or. fr

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – punto vi

Testo della Commissione

vi) *l'invecchiamento* attivo e in buona salute;

Emendamento

vi) *il miglioramento della qualità dell'occupazione, delle condizioni e dell'ambiente di lavoro, della salute sul posto di lavoro, nonché il sostegno all'invecchiamento* attivo dei lavoratori più anziani;

Or. fr

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – alinea

Testo della Commissione

(b) **Investimento** nell'istruzione, nelle competenze e nella formazione **permanente**:

Emendamento

(b) **per l'obiettivo tematico "Investimento** nell'istruzione, nelle competenze e nella formazione **permanente"**:

Or. fr

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – lettera i

Testo della Commissione

i) riducendo l'abbandono scolastico precoce e promuovendo l'uguaglianza di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità;

Emendamento

i) **prevenendo e** riducendo l'abbandono scolastico precoce e promuovendo l'uguaglianza di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, **nonché reintegrando i giovani privi di qualifiche tramite il sostegno a progetti individuali atti a consentire loro di riprendere percorsi di istruzione e formazione**;

Or. fr

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione

ii) migliorando la qualità, l'efficacia e l'apertura dell'istruzione superiore e di livello equivalente al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita;

Emendamento

ii) migliorando la qualità, l'efficacia e l'apertura dell'istruzione superiore e di livello equivalente **e mettendo in rete gli istituti di insegnamento superiore, i centri di formazione e di ricerca e le imprese**, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita;

Or. fr

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione

iii) migliorando l'uguaglianza di accesso alla formazione permanente, aggiornando le attitudini e le competenze della manodopera *e migliorando l'utilità dei sistemi d'insegnamento e di formazione per il mercato del lavoro.*

Emendamento

iii) migliorando l'uguaglianza di accesso alla formazione permanente, ***convalidando le esperienze maturate e*** aggiornando le attitudini e le competenze della manodopera, ***anche al fine di garantire l'invecchiamento attivo dei lavoratori.***

Or. fr

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

iii bis) migliorando l'adeguamento dei sistemi di istruzione e di formazione alle esigenze del mercato del lavoro, segnatamente sviluppando strumenti atti a consentire di anticipare il fabbisogno di competenze, la capacità di reagire dei sistemi di istruzione e di formazione e l'orientamento scolastico e professionale;

Or. fr

Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

(c) ***Promozione*** dell'inclusione sociale e lotta contro la ***povertà***:

(c) ***per l'obiettivo tematico "Promozione*** dell'inclusione sociale e lotta contro la ***povertà***":

Or. fr

Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione

ii) integrazione delle comunità emarginate quali i rom;

Emendamento

ii) integrazione *sociale e professionale* delle comunità emarginate quali i rom;

Or. fr

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione

iii) lotta contro la discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;

Emendamento

iii) lotta contro la discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, *che pregiudica la parità di accesso e partecipazione delle vittime al mercato del lavoro;*

Or. fr

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c – punto v

Testo della Commissione

v) promozione *dell'economia* sociale e *delle* imprese sociali;

Emendamento

v) promozione *dell'imprenditorialità* sociale e *dell'integrazione professionale nelle* imprese sociali e *dell'economia sociale, al fine di facilitare l'accesso all'occupazione e a servizi di qualità per tutti;*

Or. fr

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c – punto vi

Testo della Commissione

vi) strategie di sviluppo locale realizzate dalla collettività.

Emendamento

vi) strategie **inclusive** di sviluppo locale realizzate dalla collettività.

Or. fr

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d – alinea

Testo della Commissione

(d) **Rafforzamento** della capacità istituzionale e di un'amministrazione pubblica **efficace**:

Emendamento

(d) **per l'obiettivo tematico "Rafforzamento** della capacità istituzionale e di un'amministrazione pubblica **efficace"**:

Or. fr

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d – punto i – comma 2

Testo della Commissione

Questa priorità d'investimento si applica solo **sull'insieme** del territorio **degli Stati membri che possiedono almeno una regione** NUTS di livello 2 così come **definita** all'articolo 82, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. [...] **o negli Stati membri ammissibili al sostegno del Fondo di coesione**;

Emendamento

Questa priorità d'investimento si applica solo **negli Stati membri che possono beneficiare del sostegno del Fondo di coesione o negli altri Stati membri alle azioni che, pur potendosi svolgere nell'insieme** del territorio **dello Stato membro interessato, concorrono al rafforzamento delle capacità istituzionali e all'efficacia delle amministrazioni e dei servizi pubblici di cui beneficiano una o più regioni** NUTS di livello 2 così come **definite** all'articolo 82, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. [...].

Or. fr

Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione

ii) rafforzamento delle capacità delle parti interessate che operano nei settori dell'occupazione, *dell'istruzione e delle politiche sociali*; patti settoriali e territoriali *di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale*.

Emendamento

ii) rafforzamento delle capacità delle parti interessate che operano nei settori *delle politiche sociali, dell'istruzione, della formazione e* dell'occupazione, *anche tramite* patti settoriali, *nazionali e* territoriali *e iniziative di sviluppo* locale.

Or. fr

Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) sostenendo il passaggio ad un'economia a bassa emissione di carbonio, resistente ai cambiamenti climatici, efficiente nell'utilizzazione delle risorse ed ecologicamente sostenibile, mediante una riforma dei sistemi d'istruzione e di formazione, *l'adattamento* delle competenze e delle qualifiche, il perfezionamento professionale della manodopera e la creazione di nuovi posti di lavoro nei settori collegati all'ambiente e all'energia;

Emendamento

(a) sostenendo il passaggio ad un'economia a bassa emissione di carbonio, resistente ai cambiamenti climatici, efficiente nell'utilizzazione delle risorse ed ecologicamente sostenibile, mediante una riforma dei sistemi d'istruzione e di formazione *mirata all'adattamento* delle competenze e delle qualifiche, il perfezionamento professionale della manodopera e la creazione di nuovi posti di lavoro nei settori collegati all'ambiente e all'energia;

Or. fr

Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri garantiscono che la strategia e le azioni previste nei programmi operativi siano coerenti e *incentrate sulla* risoluzione dei problemi individuati nei

Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che la strategia e le azioni previste nei programmi operativi siano coerenti e *conformi alla* risoluzione dei problemi individuati nei

programmi nazionali di riforma e nelle raccomandazioni formulate dal Consiglio a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del Trattato, al fine di contribuire alla realizzazione dei principali obiettivi della strategia "Europa 2020" in materia di occupazione, di istruzione e di riduzione della povertà.

programmi nazionali di riforma e nelle raccomandazioni formulate dal Consiglio a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del Trattato, al fine di contribuire alla realizzazione dei principali obiettivi della strategia "Europa 2020" in materia di occupazione, di istruzione e di riduzione della povertà.

Or. fr

Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Gli indicatori comuni definiti nell'allegato del presente regolamento *e gli indicatori specifici a ciascun programma* sono utilizzati conformemente all'articolo 24, paragrafo 3, e 87, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. [...]. Tutti gli indicatori sono espressi in numeri assoluti.

Emendamento

1. Gli *indicatori specifici stabiliti nel quadro dei diversi programmi operativi e* gli indicatori comuni definiti nell'allegato del presente regolamento sono utilizzati conformemente all'articolo 24, paragrafo 3, e 87, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. [...]. Tutti gli indicatori sono espressi in numeri assoluti.

Or. fr

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Parallelamente alle relazioni annuali di attuazione, l'autorità di gestione trasmette per via elettronica dati strutturati per ciascuna priorità d'investimento. I dati vertono *sulla categorizzazione* e gli indicatori di realizzazione e di risultato.

Emendamento

2. Parallelamente alle relazioni annuali di attuazione, l'autorità di gestione trasmette per via elettronica dati strutturati per ciascuna priorità d'investimento. I dati vertono *sulle categorie di intervento* e gli indicatori di realizzazione e di risultato.

Or. fr

Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *Il* coinvolgimento *delle parti interessate*, in particolare *le organizzazioni non governative, nell'attuazione dei programmi operativi* conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) n. [...] può assumere la forma di sovvenzioni globali così come definite all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. [...]. In questo caso, il programma operativo precisa la parte del programma interessata dalla sovvenzione globale, compresa la dotazione finanziaria indicativa a favore di ciascun asse prioritario di tale parte del programma.

Emendamento

1. *Purché siano soddisfatte le condizioni necessarie in termini di garanzie di solvibilità e di competenze, il* coinvolgimento *degli interlocutori*, in particolare *le parti sociali e* le organizzazioni non governative, nell'attuazione dei programmi operativi conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) n. [...] può assumere la forma di sovvenzioni globali così come definite all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. [...]. In questo caso, il programma operativo precisa la parte del programma interessata dalla sovvenzione globale, compresa la dotazione finanziaria indicativa a favore di ciascun asse prioritario di tale parte del programma.

Or. fr

Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Al fine di incoraggiare un'adeguata partecipazione delle parti sociali *all'azione sostenuta* dall'FSE, le autorità di gestione di un programma operativo in una regione definita all'articolo 82, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. [...], o in uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione, garantiscono che *un adeguato volume* delle risorse dell'FSE sia destinato alle attività di sviluppo delle capacità, quali la formazione e le azioni di collegamento in rete, nonché al rafforzamento del dialogo sociale e attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali.

Emendamento

2. Al fine di incoraggiare un'adeguata partecipazione delle parti sociali *di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. [...]* *alle azioni e alla preparazione, all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione dei programmi sostenuti* dall'FSE, le autorità di gestione di un programma operativo in una regione definita all'articolo 82, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. [...], o in uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione, garantiscono che *il 2%* delle risorse dell'FSE sia destinato alle attività di sviluppo delle capacità, quali la formazione e le azioni di collegamento in rete, nonché al rafforzamento del dialogo

sociale e attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali.

Or. fr

Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Al fine di incoraggiare un'adeguata partecipazione e l'accesso delle organizzazioni non governative alle azioni *sostenute* dall'FSE, in particolare nei settori dell'inclusione sociale, dell'uguaglianza tra uomini e donne e dell'uguaglianza delle opportunità, le autorità di gestione di un programma operativo in una regione definita all'articolo 82, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. [...], o in uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione, garantiscono che un volume adeguato delle risorse dell'FSE sia destinato alle attività di sviluppo delle capacità per le organizzazioni non governative.

Emendamento

3. Al fine di incoraggiare un'adeguata partecipazione e l'accesso delle organizzazioni non governative *di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. [...]* alle azioni *e alla preparazione, all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione dei programmi sostenuti dall'FSE, segnatamente con misure di impatto* in particolare nei settori dell'inclusione sociale, dell'uguaglianza tra uomini e donne e dell'uguaglianza delle opportunità, le autorità di gestione di un programma operativo in una regione definita all'articolo 82, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. [...], o in uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione, garantiscono che un volume adeguato delle risorse dell'FSE sia destinato alle attività di sviluppo delle capacità per le organizzazioni non governative.

Or. fr

Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione

Gli Stati membri e la Commissione promuovono l'uguaglianza tra uomini e donne mediante l'integrazione conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) n. [...] *e mediante*

Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione promuovono l'uguaglianza tra uomini e donne mediante l'integrazione *a tutti i livelli dell'elaborazione e dell'attuazione dei programmi* conformemente all'articolo

azioni mirate specifiche indicate all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), in particolare al fine di aumentare la partecipazione sostenibile e i progressi delle donne nel settore dell'occupazione, di ridurre la segregazione basata sul sesso nel mercato del lavoro, di lottare contro gli stereotipi sessisti nell'istruzione e nella formazione e di promuovere la riconciliazione tra vita professionale e vita privata per gli uomini e le donne.

7 del regolamento (UE) n. [...]. **L'FSE sostiene altresì la** azioni mirate specifiche indicate all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), **del presente regolamento**, in particolare al fine di aumentare la partecipazione sostenibile e i progressi delle donne nel settore dell'occupazione, di ridurre la segregazione basata sul sesso nel mercato del lavoro, di lottare contro gli stereotipi **di genere** nell'istruzione e nella formazione, **di combattere le rappresentazioni sessiste dei profili e dei settori professionali, di ridurre la segregazione basata sul sesso** e di promuovere la riconciliazione tra vita professionale e vita privata per gli uomini e le donne.

Or. fr

Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo della Commissione

Gli Stati membri e la Commissione promuovono l'uguaglianza delle opportunità per tutti, **compresa l'accessibilità per le persone disabili** mediante l'integrazione del principio di non discriminazione conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) n. [...] e azioni specifiche nell'ambito delle priorità di investimento definite all'articolo 3, e in particolare al punto iii), lettera c), paragrafo 1 di tale articolo. **Tali azioni sono destinate alle persone minacciate** di discriminazione e **alle** persone con disabilità al fine di **aumentare la loro partecipazione al mercato del lavoro, migliorare la loro inclusione sociale,** ridurre le disuguaglianze in termini di livelli d'istruzione e **di stato di salute e facilitare** il passaggio da un'assistenza istituzionale ad un'assistenza garantita dalla collettività.

Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione promuovono l'uguaglianza delle opportunità per tutti, **senza discriminazione basata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale,** mediante l'integrazione del principio di non discriminazione conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) n. [...]. **L'FSE sostiene inoltre** azioni specifiche nell'ambito delle priorità di investimento definite all'articolo 3 **del presente regolamento** e in particolare al punto iii), lettera c), paragrafo 1 di tale articolo, **intese a eliminare ogni forma** di discriminazione e **migliorare l'accessibilità per le** persone con disabilità al fine di ridurre le disuguaglianze in termini di livelli d'istruzione, **di aumentare la partecipazione al mercato del lavoro per le persone esposte a discriminazione e di**

rafforzare la loro inclusione sociale, anche facilitando il passaggio da un'assistenza istituzionale ad un'assistenza garantita dalla collettività.

Or. fr

Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'FSE incoraggia l'innovazione sociale in tutti i settori che rientrano nel suo ambito d'applicazione, come prevede l'articolo 3 del presente regolamento, in particolare al fine di sfruttare *e* sviluppare soluzioni innovative per rispondere ai bisogni sociali.

Emendamento

1. L'FSE incoraggia l'innovazione sociale in tutti i settori che rientrano nel suo ambito d'applicazione, come prevede l'articolo 3 del presente regolamento, in particolare al fine di sfruttare *e/o* sviluppare soluzioni innovative per rispondere ai bisogni sociali ***con l'insieme degli operatori interessati e specialmente in collegamento con le parti sociali.***

Or. fr

Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri precisano nei loro programmi operativi i temi relativi all'innovazione sociale che corrispondono alle loro esigenze specifiche.

Emendamento

2. Gli Stati membri precisano nei loro programmi operativi ***i settori e*** i temi relativi all'innovazione sociale che corrispondono alle loro esigenze specifiche, ***nonché un piano per la valutazione delle esperienze maturate e per la capitalizzazione e la divulgazione dei risultati conseguiti.***

Or. fr

Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione facilita lo sviluppo delle capacità in materia di innovazione sociale, in particolare sostenendo l'apprendimento reciproco, la creazione di reti e la diffusione di buone prassi e metodologie.

Emendamento

3. La Commissione facilita lo sviluppo delle capacità in materia di innovazione sociale, in particolare sostenendo l'apprendimento reciproco, la creazione di reti e la diffusione *e valorizzazione* di buone prassi e metodologie.

Or. fr

Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *Gli* Stati membri possono selezionare i temi *di cooperazione transnazionale* in un elenco proposto dalla Commissione a approvato dal *Comitato* dell'FSE.

Emendamento

2. *Al fine di individuare i settori e le modalità di cooperazione transnazionale corrispondenti alle rispettive esigenze specifiche, gli* Stati membri possono selezionare i temi in un elenco proposto dalla Commissione a approvato dal *comitato* dell'FSE *di cui all'articolo 163, comma 2, del trattato.*

Or. fr

Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione incoraggia la cooperazione transnazionale *per quanto riguarda i temi indicati nel paragrafo 2* attraverso l'apprendimento reciproco e un'azione coordinata o congiunta. La Commissione gestirà in particolare una piattaforma a livello dell'UE al fine di facilitare gli scambi di esperienze, lo sviluppo delle capacità e la messa in rete,

Emendamento

3. La Commissione incoraggia la cooperazione transnazionale attraverso l'apprendimento reciproco e un'azione coordinata o congiunta. La Commissione gestirà in particolare una piattaforma a livello dell'UE al fine di facilitare *la creazione di partenariati transnazionali,* gli scambi di esperienze, lo sviluppo delle capacità e la messa in rete, nonché *la*

nonché la diffusione dei risultati utili. La Commissione elabora inoltre un quadro di attuazione coordinato, comprendente criteri comuni di ammissibilità, i tipi di azioni e il loro calendario, nonché un approccio metodologico comune per il monitoraggio e la valutazione, al fine di facilitare la cooperazione transnazionale.

capitalizzazione e la diffusione dei risultati utili. La Commissione elabora inoltre un quadro di attuazione coordinato, comprendente criteri comuni di ammissibilità, i tipi di azioni e il loro calendario, nonché un approccio metodologico comune per il monitoraggio e la valutazione, al fine di facilitare la cooperazione transnazionale.

Or. fr

Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) per l'innovazione sociale e la cooperazione transnazionale di cui agli articoli 9 e 10, nei casi in cui **tali settori** non siano coperti da un asse prioritario specifico.

Emendamento

(b) per l'innovazione sociale e la cooperazione transnazionale di cui agli articoli 9 e 10, nei casi in cui non siano coperti da un asse prioritario specifico.

Or. fr

Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'FSE può sostenere strategie di sviluppo locale attuate dalle collettività, come prevede l'articolo 28 del regolamento (UE) n. [...], i patti territoriali e le iniziative locali per l'occupazione, l'istruzione e l'inclusione sociale, nonché gli investimenti territoriali integrati (ITI) di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. [...].

Emendamento

1. L'FSE può sostenere strategie di sviluppo locale attuate dalle collettività, come prevede l'articolo 28 del regolamento (UE) n. [...], i patti territoriali e le iniziative locali per l'occupazione, l'istruzione **la formazione** e l'inclusione sociale, nonché gli investimenti territoriali integrati (ITI) di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. [...].

Or. fr

Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Integrando gli interventi del FESR di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. [FESR], l'FSE può sostenere lo sviluppo urbano sostenibile grazie a strategie che prevedono azioni integrate al fine di affrontare i problemi economici, ambientali e sociali che devono affrontare le città elencate nel contratto di partenariato.

Emendamento

2. Integrando gli interventi del FESR di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. [FESR], l'FSE può sostenere lo sviluppo urbano sostenibile ***tramite le priorità di investimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento***, grazie a strategie che prevedono azioni integrate al fine di affrontare i problemi economici, ambientali e sociali che devono affrontare le città elencate nel contratto di partenariato.

Or. fr

Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In virtù dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. [...], l'FSE può sostenere azioni e politiche che rientrano nel suo campo di applicazione utilizzando strumenti finanziari ***quali i programmi di condivisione dei rischi, i capitali propri e i crediti, i fondi di garanzia, i fondi di partecipazione e i fondi di prestiti***.

Emendamento

1. In virtù dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. [...], l'FSE può sostenere azioni e politiche che rientrano nel suo campo di applicazione utilizzando strumenti finanziari.

Or. fr

MOTIVAZIONE

1. La proposta della Commissione europea concernente il Fondo sociale europeo (FSE) per il periodo 2014-2020 presenta notevoli progressi che meritano il sostegno del Parlamento europeo, al fine di aiutare in modo efficace la popolazione europea ad adattarsi ai cambiamenti del mercato del lavoro mediante il cofinanziamento di progetti di formazione e di programmi di aiuto all'occupazione:

- l'allocazione di fondi in funzione delle priorità della strategia Europa 2020,
- la concentrazione tematica e l'attribuzione del 20% degli stanziamenti del Fondo in ogni Stato membro alla promozione dell'inclusione sociale e alla lotta contro la povertà,
- un migliore riconoscimento del ruolo delle parti sociali e delle organizzazioni non governative, nonché
- la semplificazione delle procedure.

Il Fondo sociale europeo, strumento finanziario principale dell'Unione europea per la promozione dell'occupazione, è stato istituito nel 1957 dal Trattato di Roma. È orientato, fin dalla sua creazione, a sostenere la mobilità geografica e professionale dei lavoratori. Nell'attuale periodo di crisi, la coesione sociale è di estrema importanza ed è quindi necessario concentrare gli investimenti dell'FSE nei seguenti ambiti:

1. l'integrazione sociale mediante l'inserimento professionale,
2. l'innalzamento del livello delle qualifiche,
3. l'innalzamento dei livelli di occupazione,

Per raggiungere tale coesione sociale, i quattro principali obiettivi tematici della proposta della Commissione relativi all'FSE dovranno essere applicati per il periodo 2014-2020: "la promozione dell'occupazione e della mobilità professionale", "l'investimento nell'istruzione, nelle competenze e nella formazione permanente", "la promozione dell'inclusione sociale e la lotta contro la povertà" e "il rafforzamento delle capacità istituzionali e la creazione di un'amministrazione pubblica efficace".

Il sostegno ai giovani è indispensabile, considerando che attualmente nell'Unione europea il 21% di essi è senza un lavoro e molto altri hanno lasciato il sistema scolastico senza una qualifica. Per tale motivo l'FSE resta lo strumento per l'integrazione sociale mediante l'inserimento professionale, con un approccio integrato che sostiene percorsi personalizzati o globali verso un obiettivo di occupazione massima e di qualità. È altresì necessario che l'inclusione sociale dei disoccupati sia sostenuta garantendo l'accesso a risorse e servizi adeguati per tutti.

L'FSE deve essere inoltre utilizzato come strumento volto a facilitare l'anticipazione del futuro fabbisogno di competenze, al fine di aumentare significativamente il numero di lavoratori altamente qualificati dei quali, secondo le recenti previsioni, l'Europa avrà bisogno a breve.

Un riconoscimento più chiaro del ruolo specifico dei diversi interlocutori a tutti i livelli è indispensabile per il buon funzionamento dei progetti. Con la mobilitazione di tutti i soggetti interessati e il coinvolgimento di tutte le parti sociali nella gestione e nell'utilizzo dell'FSE a livello europeo, nazionale e regionale o locale, l'FSE resterà il Fondo indispensabile per

l'occupazione e l'inserimento professionale dei cittadini europei.

La semplificazione delle norme e delle procedure, nonché un approccio pragmatico, sono le soluzioni giuste per rafforzare l'impatto delle operazioni finanziate mediante l'FSE. Gli elementi volti a semplificare le procedure amministrative comprendono il ricorso a importi forfettari e a costi unitari al fine di eliminare in modo efficace uno dei principali ostacoli che le imprese incontrano nell'accedere ai Fondi e, di conseguenza, di aumentare l'assorbimento delle risorse disponibili. È necessario semplificare in particolare le domande di finanziamento all'FSE relative a progetti per i quali il sostegno pubblico non supera i 50 000 euro. L'utilizzo efficace delle risorse dell'FSE può migliorare considerevolmente l'effetto delle politiche di rilancio e favorire la creazione di nuovi posti di lavoro nell'Unione europea.

Tutti questi obiettivi dovranno essere sottoposti a valutazioni dell'impatto più volte durante il periodo di programmazione al fine di garantire il corretto utilizzo delle risorse e l'efficacia delle politiche attuate.

2. L'FSE, quadro generale della politica di coesione

È necessario un forte sostegno della quota globale minima per l'FSE pari al 25% del bilancio dei Fondi strutturali e di coesione. Gli Stati membri restano gli intermediari principali per tutte le politiche dell'FSE, data l'importanza delle politiche nazionali per l'occupazione, nel rispetto dell'autonomia degli Stati membri, che sono liberi di organizzare l'attuazione dei programmi in funzione della loro stessa organizzazione.

Occorre innanzitutto sforzarsi di migliorare la governance dell'FSE mantenendo un coordinamento centralizzato e, al contempo, tenendo maggiormente conto dei bisogni reali sul campo.

La razionalizzazione dei controlli sembra essere una necessità assoluta per semplificare la vita degli attori locali dell'FSE: occorre armonizzare i controlli vietando le pratiche di controlli eccessivi ed eliminando i controlli inutili. Al fine di alleggerire i controlli, la stipulazione di "contratti di fiducia" tra ciascuno Stato membro e la Commissione europea consentirà di ridurre i vincoli normativi gravanti sugli Stati membri. La riduzione dei tempi di pagamento deve essere fissata come obiettivo comune a tutti gli Stati membri, introducendo la pratica dei pagamenti scaglionati.

Gli operatori locali dell'FSE devono essere sostenuti aumentando gli stanziamenti destinati all'assistenza tecnica e alla formazione dei servizi di gestione dell'FSE.

Al fine di aumentare il tasso di utilizzo dell'FSE, è necessario creare le condizioni per un migliore ricorso al Fondo:

- incoraggiando ogni Stato membro a riorientare le priorità di finanziamento al fine di aumentare l'efficacia dell'FSE;
- creando un assegno FSE (forfettario) per i microprogetti riguardanti settori specifici, i cui risultati sono facilmente raggiungibili e misurabili;
- aumentando la comunicazione e lo scambio di informazioni con i promotori di progetto;
- garantendo una migliore sinergia tra l'FSE e il FESR, come previsto nel regolamento generale dei Fondi di coesione.

Il Fondo sociale europeo sostiene progetti a beneficio delle persone più vulnerabili. Emergerebbero gravi preoccupazioni qualora le disposizioni in materia di condizionalità macroeconomica introdotte nel progetto di regolamento della Commissione recante disposizioni comuni relative ai Fondi si applicassero anche all'FSE. Non si possono punire doppiamente le popolazioni vulnerabili dei paesi già in difficoltà.